



ACCORDO TRA ASL AL E LA RSU AZIENDALE E LE OO.SS. FIRMATARIE DEL CCNL COMPARTO SANITA'

INDENNITA' EX ART. 107, COMMI 2 e 3 CCNL COMPARTO SANITA'

Premesso che il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 prevede:

- all'art. 107, comma 2, l'attribuzione di specifica indennità da attribuirsi a dipendenti assegnati presso servizi particolarmente disagiati (dettagliando specificatamente taluni Servizi/Unità Operative) nonché i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente;
- all'art. 107, comma 3, la possibilità, in sede di contrattazione integrativa, di integrare l'elenco e gli importi di cui al comma 2;

Rilevate le necessità di seguito indicate, le parti concordano di:

- integrare, ex comma 3 dell'art. 107, l'elenco di cui al comma 2 con il CSM;
- prevedere che i fisioterapisti, non assegnati alle cure domiciliari, svolgano la loro attività a domicilio mediante assegnazione temporanea, per un periodo non inferiore a 30 giorni, rientrando, di conseguenza, in tale periodo fra coloro i quali percepiscono l'indennità di cui al comma 2.

Alessandria, lì 30.03.2023

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA

DELEGAZIONE PARTE SINDACALE
(sigla e firma)

Dr. Luigi Vercellino
Direttore Generale
(firma in originale)

Dr.ssa Antonella Bogliolo
Direttore S.C. Personale e Sviluppo Risorse Umane
(firma in originale)

UIL FPL (firma in originale)
CISL FP (firma in originale)
FP CGIL (firma in originale)
FIALS (firma in originale)
NURSIND (firma in originale)
componenti RSU di FSI/FASE e CUB SANITA'
(firma in originale)